

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA GESTIONE DI UN'IDENTITA' ALIAS PER LE PERSONE IN PERCORSO DI AFFERMAZIONE DI GENERE.

INDICE

| ARTICOLO 1: Finalità del Regolamento | 1 |
|--|---|
| ARTICOLO 2: Persone Destinatarie | 1 |
| ARTICOLO 3: Rilascio dell'identità <i>alias</i> | 2 |
| ARTICOLO 4: Condizioni di validità della Tessera <i>alias</i> e condizioni di utilizzo | 2 |
| ARTICOLO 5: Obblighi del soggetto richiedente | 2 |
| ARTICOLO 6: Violazione del Regolamento | 3 |
| ARTICOLO 7: Rinnovo dell'Accordo Confidenziale | 3 |
| ARTICOLO 8: Modalità di verifica titoli di viaggio | 3 |
| ARTICOLO 9: Verifica utilizzo distinto delle due tessere (alias e BIP) | 3 |
| ARTICOLO 10: Trattamento dei dati personali | 3 |
| ARTICOLO 11: Entrata in vigore e Pubblicità | 3 |

ARTICOLO 1: Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha la finalità di promuovere il riconoscimento dei diritti della persona in affermazione di genere nell'ambito dei Trasporti Pubblici Locali e relative linee gestite da GTT S.p.A. al fine di eliminare in fase di controllo sui mezzi di trasporto possibili situazioni di disagio e forme di discriminazioni legate al sesso, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

A tal fine, viene disciplinata una procedura amministrativa che prevede la possibilità di acquisire "un'identità *alias*", ovvero utilizzare un nome differente da quello risultante dall'anagrafica di GTT, in attesa dell'eventuale percorso della rettificazione di attribuzione anagrafica di sesso, di cui alla legge 164/1982, che porti al rilascio di una documentazione definitiva.

L'identità alias costituisce un'anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di affermazione di genere, quando il soggetto sarà in possesso di nuovi documenti di identità personale a seguito di sentenza del Tribunale, passata in giudicato, che ne rettifichi l'attribuzione di sesso e il nome attribuito alla nascita.

L'identità alias sarà inscindibilmente associata a quella già attiva e riferita alla persona richiedente e resterà attiva per 2 (due) anni dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito GTT e in ogni caso sino al 08/04/2026, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dalla persona richiedente o le cause di interruzione come indicate nel presente regolamento o nell'accordo di riservatezza sottoscritto dalle parti.

Tale identità alias ha valenza esclusivamente interna a GTT ed è regolata da un accordo di riservatezza.

ARTICOLO 2: Persone Destinatarie

GTT S.p.A. si impegna affinché tutti gli individui siano trattati con rispetto e uguale considerazione senza subire alcuna discriminazione, pertanto, riconosce e assicura la possibilità di attivare un' identità *alias* a tutti i possessori di tessera BIP che utilizzano le linee gestite da GTT e dichiarano di essere in un percorso di affermazione di genere.



ARTICOLO 3: Rilascio dell'identità alias

Le persone di cui all'art. 2 del presente Regolamento, che intendono avvalersi della possibilità di utilizzare un'identità *alias*, devono attenersi alla seguente procedura di rilascio:

- 1. Contattare l'indirizzo <u>tessera.alias@gtt.to.it</u> al fine di prendere un appuntamento con l'ufficio competente;
- Recarsi presso la sede specificata nel giorno e nell'orario concordato. Il soggetto dovrà
 essere munito della tessera BIP, del proprio documento di identità e del modulo di autodichiarazione scaricabile dal sito <u>www.gtt.to.it</u> e debitamente compilato;
- 3. In occasione dell'incontro GTT S.p.A. valuterà la correttezza dei documenti di cui al precedente punto 2;
- 4. In caso di esito positivo si procederà alla sottoscrizione dell'accordo di riservatezza in cui verranno indicate le modalità di gestione dell'identità *alias* e al rilascio da parte di GTT. S.p.A. della una tessera *alias*.

La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia attestato lo stato di cui all'articolo 2 e vi sia la dichiarazione espressa di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Nel caso di soggetto minorenne, la dichiarazione nonché l'accordo di riservatezza dovrà essere sottoscritto dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore.

La tessera *alias* contiene i dati relativi a nome alias scelto dal soggetto richiedente e conforme a quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento, n° di tessera BIP, fototessera e scadenza della tessera *alias*.

Resta fermo, per tutti coloro che intervengono nel procedimento e per coloro cui viene comunicata l'identità *alias* della persona richiedente, l'obbligo alla riservatezza nel trattamento dei dati particolari del soggetto richiedente.

ARTICOLO 4: Condizioni di validità della Tessera alias e condizioni di utilizzo

<u>La tessera alias è valida solo se abbinata a una tessera BIP al cui interno è caricato un abbonamento valido mensile e/o annuale.</u>

La tessera *alias* va utilizzata solo in fase di controllo da parte dei verificatori del possesso del titolo di viaggio.

Le altre operazioni, tra cui acquisto, caricamento titolo, validazione a bordo dei mezzi vanno effettuate con la tessera BIP.

La persona richiedente, una volta definito il percorso di affermazione di genere a seguito di sentenza passata in giudicato, avrà diritto al rilascio di una tessera BIP rettificata e corrispondente alla nuova identità anagrafica.

ARTICOLO 5: Obblighi del soggetto richiedente

Il soggetto richiedente nel fornire gli estremi della propria identità *alias* si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. n. 396/2000 e ss.mm.ii. in tema di Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento di Stato Civile e anagrafe.

Il mancato rispetto della predetta normativa, comporta l'impossibilità da parte di GTT di rilasciare la tessera *alias*.

È obbligo del soggetto richiedente informare GTT S.p.A. di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità dell'accordo di riservatezza e sulle previsioni del presente Regolamento.



In particolare, in caso di furto o smarrimento il soggetto richiedente dovrà inviare tempestiva comunicazione all'indirizzo tessera.alias@gtt.to.it indicando gli estremi della tessera BIP e la data di rilascio della tessera alias.

Il soggetto interessato dovrà corrispondere una somma pari a € 5,00 per il rilascio duplicato.

ARTICOLO 6: Violazione del Regolamento

Qualora GTT S.p.A. abbia fondati motivi per ritenere che il soggetto richiedente violi quanto previsto dal presente Regolamento o dall'Accordo di Riservatezza nonché in caso di furto o smarrimento, la tessera *alias* sarà sospesa.

È fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli e in particolare dall'art. 9 in merito all'utilizzo distinto delle due tessere (alias e BIP).

ARTICOLO 7: Rinnovo dell'Accordo Confidenziale

L'accordo di Riservatezza ha efficacia a far data dalla sottoscrizione e sino al 08/04/2026. L'efficacia dell'Accordo cessa immediatamente al momento della produzione della sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione sesso emessa dal Tribunale competente.

ARTICOLO 8: Modalità di verifica titoli di viaggio

In fase di controllo da parte dei verificatori il soggetto titolare della tessera *alias* dovrà loro mostrare la predetta tessera *alias*.

Con il solo scopo di accertare il possesso o il regolare utilizzo del titolo di viaggio, potrà eventualmente essere richiesto al soggetto titolare della tessera alias di fornire la tessera BIP su cui è caricato il titolo di viaggio e che è a essa collegata.

ARTICOLO 9: Verifica utilizzo distinto delle due tessere (alias e BIP)

Qualora in fase di controllo venisse riscontrato l'uso simultaneo della tessera alias – collegata e contenente il medesimo n. seriale della tessera BIP – e della tessera BIP a opera di soggetti differenti, entrambi i documenti saranno ritirati e verranno effettuate le opportune segnalazioni alle autorità giudiziarie competenti.

ARTICOLO 10: Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 sul Trattamento dei dati personali, GTT S.p.A. tratterà i dati indicati nell'accordo di riservatezza esclusivamente per le finalità connesse alle procedure ivi specificate, come da informativa reperibile sul sito internet.

ARTICOLO 11: Entrata in vigore e Pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito GTT e avrà efficacia sino al 08/04/2026.

Sarà cura di GTT S.p.A. dare a esso la massima diffusione nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.